

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele
Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori
Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser

numero:	07i
del:	2016-01-19
autore:	Rag. Stefano Seppi Dr. Peter Winkler

Circolare

A tutti i nostri clienti

Finanziaria 2016

Di seguito Vi proponiamo una sintesi delle principali novità apportate dalla Legge Finanziaria 2016¹, c.d. “Legge di stabilità 2016”.

1 Aumento aliquote IVA²

È previsto:

- l’aumento al 13% dell’aliquota IVA del 10% a decorrere dal 2017;
- l’aumento al 24% a decorrere dal 2017 e del 25% dal 2018 dell’aliquota IVA del 22%.

2 Novità IMU³

2.1 Immobili in comodato a parenti

È stato regolamentato ai fini IMU⁴ il trattamento dell’unità immobiliare concessa in comodato a parenti. Tale fattispecie pertanto non rientra più nella potestà regolamentare dei Comuni.

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. La riduzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- che il contratto di comodato sia registrato;
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

2.2 Esenzione IMU terreni agricoli

È prevista l’esenzione IMU per i terreni agricoli:

- ricadenti in aree montane e di collina⁵;

1 Legge nr. 208 del 28.12.2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2015

2 Art. 1, c. 6

3 Art. 1, c. da 10 a 13, 15 e 53

4 Art. 13, c. 3 del DL n. 201/2011

5 In base ai criteri individuati dalla C.M. 14.6.93, n. 9

- posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della Legge n. 448/2001;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile.

2.3 Esenzione IMU immobili cooperative edilizie

È prevista l'esenzione IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate dalle stesse cooperative a studenti universitari soci assegnatari.

2.4 Invio delibere e regolamenti da parte dei Comuni

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'IMU, al fine della loro pubblicazione nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, devono essere inviate dai Comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

2.5 Riduzione IMU per immobili locati a canone concordato

È stata introdotta una riduzione del 25% dell'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431.

3 Disposizioni IMI / IMIS per le Province di Bolzano e di Trento⁶

In riferimento alle imposte (IMI e IMIS) previste in Provincia di Bolzano e di Trento in "sostituzione" all'IMU:

- è stata abrogata la possibilità, riconosciuta alle Province Autonome di Trento e Bolzano, di assoggettare ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- a decorrere dal 2014 anche l'IMI / IMIS, così come l'IMU, sono alternative all'IRPEF per la componente immobiliare, quindi, la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati a dette imposte non concorre alla base imponibile IRPEF.

4 Novità TASI⁷

4.1 Esenzione TASI per abitazione principale

Dal 2016 non sono assoggettate alla TASI le abitazioni principali, con l'eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nei casi in cui l'immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento / delibera comunale non disciplina tale aspetto.

4.2 Fabbricati bene merce

Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, c.d. "beni merce", l'aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati.

I Comuni possono aumentare detta aliquota fino allo 0,25% ovvero diminuirla fino ad azzerarla.

4.3 Invio delibere e regolamenti da parte dei Comuni

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI, al fine della loro pubblicazione nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Fi-

⁶ Art. 1, c. 12

⁷ Art. 1, c. 14, 28 e 54

nanze, devono essere inviate dai Comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

4.4 Maggiorazione aliquote TASI

È prevista la possibilità per i Comuni di mantenere anche per l'anno 2016 la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8%) nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Tale maggiorazione, tuttavia, può essere mantenuta anche per il 2016 soltanto con un'espressa deliberazione del Consiglio comunale.

4.5 Riduzione TASI per immobili locati a canone concordato

È stata introdotta una riduzione del 25% della TASI dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431.

5 Novità IVIE⁸

È prevista l'esenzione IVIE per l'immobile posseduto all'estero che costituisce l'abitazione principale (comprese le relative pertinenze) nonché la casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale esenzione non trova applicazione se l'immobile in Italia risulterebbe di lusso (A/1, A/8 o A/9). In tali casi va applicata l'aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, di € 200, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.

6 Rendita catastale immobili "D" ed "E"⁹

Dall'1.1.2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi "D" ed "E", è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla medesima stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature, gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Ciò significa che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari "imbullonati".

Per i fabbricati già censiti nei gruppi catastali "D" ed "E", i soggetti interessati potranno presentare, a decorrere dall'1.1.2016, gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita catastale, nel rispetto dei suddetti criteri, attraverso la procedura informatica Docfa.

Solo per il 2016, se l'atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto dall'1.1.2016.

7 Nuovo requisito "prima casa"¹⁰

Viene disposto che l'agevolazione "prima casa", che consente l'applicazione dell'imposta di registro del 2% o dell'IVA al 4% agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso, possa applicarsi anche ove l'acquirente sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale, a suo tempo acquistato con l'agevolazione, purché l'immobile acquistato a suo tempo con l'agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato.

8 Art. 1, c. 16

9 Art. 1, c. Da 21 a 24

10 Art. 1, c. 55

Se entro il termine annuale sopra precisato la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione delle agevolazioni.

8 Detrazione IRPEF dell’IVA corrisposta per l’acquisto di immobili residenziali¹¹

Viene introdotta una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA:

- per l’acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B;
- cedute dalle imprese costruttrici.

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

9 Piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario¹²

Sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali di tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da Regioni, Province, Comuni e Comunità montane.

10 Locazioni immobili – nuove disposizioni¹³

Sono state introdotte alcune modifiche relativamente ai patti contrari alla legge¹⁴ in materia di locazione immobiliare.

È stato sancito l’obbligo, in capo al locatore dell’immobile adibito ad uso abitativo:

- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione, nel termine perentorio di 30 giorni;
- di dare comunicazione dell’avvenuta registrazione al conduttore e all’amministratore di condominio entro i successivi 60 giorni.

È inoltre previsto che:

- per i contratti a canone concordato¹⁵ è nulla ogni pattuizione che prevede un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale;
- per i contratti in regime di libero mercato¹⁶ è nulla qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

Al ricorrere dei casi di nullità sopra citati, il conduttore può rivolgersi “all’autorità giudiziaria” al fine di richiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni “legali”¹⁷.

Tale richiesta può essere presentata dal conduttore anche nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione, entro 30 giorni.

Per i soggetti che optano per l’applicazione della cedolare secca, in caso di contratti di locazione non registrati, registrati con importo inferiore a quello effettivo ovvero registrati con un contratto di comodato fittizio, la durata della locazione è stabilita in 4 anni dalla data di registrazione del contratto (volontaria o d’ufficio) e il canone di locazione annuo è fissato nella misura pari al triplo della rendita catastale maggiorata dell’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento ISTAT ovvero al canone effettivamente stabilito dalle parti, se il contratto prevede un canone inferiore.

Con la legge di Stabilità 2016 viene inoltre confermato che per i conduttori che, nel periodo 7.4.2011-16.7.2015, avevano registrato contratti di locazione “in nero”, l’importo del canone

11 Art. 1, c. 56

12 Art. 1, c. 57

13 Art. 1, c. 59

14 Art. 13 della L. 9.12.98 n. 431

15 Di cui all’art. 2, c. 3 L. 431/98

16 Di cui all’art. 2, c. 1 L. 431/98

17 Conformi a quanto previsto dai citati commi 1 e 3 dell’art. 2 della L. 431/98.

di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile nel periodo considerato.

11 Riduzione dell'aliquota IRES dal 2017¹⁸

11.1 Riduzione dell'aliquota IRES dal 2017 – disposizioni generali

A decorrere dall'1.1.2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 (ovvero dal 2017, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è pervista la riduzione:

- dal 27,5% al 24%, dell'aliquota nominale IRES¹⁹;
- dall'1,375% all'1,2%, dell'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list²⁰ (Norvegia e Islanda).

Con un apposito DM sarà rideterminata la percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze, ora fissata nella misura del 49,72%, nonché quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%).

11.2 Addizionale IRES enti creditizi / finanziari

È previsto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2017) per gli enti creditizi / finanziari e per la Banca d'Italia, è dovuta un'addizionale IRES pari al 3,5%.

12 Esenzione IRAP per i settori agricolo e della pesca²¹

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (quindi dal 2016, per i soggetti "solari", con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017) è prevista l'esclusione da IRAP per:

- i soggetti che esercitano un'attività agricola²² (ad es. attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, ecc.);
- le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali²³;
- le società cooperative agricole e loro consorzi che esercitano l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci; cooperative della piccola pesca e loro consorzi²⁴.

L'esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino all'1.1.2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016), si applica l'aliquota ridotta dell'1,9%.

Restano soggette ad IRAP, atteso che scontano l'aliquota ordinaria del 3,9%:

- le attività di agriturismo;
- le attività di allevamento;
- le attività connesse²⁵ (es. attività di produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, quale la coltivazione di vegetali in serra, qualora la superficie coltivata,

18 Art. 1, c. Da 61 a 66 e 69

19 Art. 77, c. 1 del TUIR

20 Art. 27, c. 3-ter del DPR 600/73

21 Art. 1, c. Da 70 a 73

22 Ai sensi dell'art. 32 del TUIR

23 Soggetti di cui all'art. 8 del DLgs. 227/2001

24 Cooperative e i loro consorzi di cui all'art. 10 del DPR 601/73

25 Art. 56-bis del TUIR

ad esempio quella dei bancali, ecceda il doppio di quella del fondo, ecc.).

13 Proroga detrazioni per recupero edilizio e risparmio energetico²⁶

È disposta la proroga, alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio²⁷ che per quelli di riqualificazione energetica²⁸.

Pertanto per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:

- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a € 96.000;
- per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.

Le detrazioni per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica sono ora fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2016, per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

14 Cessione detrazione per interventi di riqualificazione energetica²⁹

Per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella "no tax area" per i quali l'IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi) possono optare per la cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.

Con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le relative modalità operative.

15 Bonus mobili ed elettrodomestici³⁰

È confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).

La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015).

16 Nuova detrazione IRPEF per acquisto di mobili da parte di giovani coppie³¹

È stata introdotta una nuova detrazione IRPEF riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio):

- che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
- in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età;
- che abbiano acquistato un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (la norma non precisa i termini temporali relativi all'acquisto).

La detrazione è pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione.

26 Art. 1, c. 74 e 87

27 Art. 16-bis, TUIR

28 Art. 1, c. da 344 a 347, Legge n. 269/2006

29 Art. 1, c. 74

30 Art. 1, c. 74

31 Art. 1, c. 75

Detta spesa deve essere sostenuta dall'1.1 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali.

Tale detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il bonus "mobili ed elettrodomestici".

17 Agevolazioni per acquisto "prima casa" in leasing³²

È stata introdotta una nuova detrazione IRPEF per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria.

La nuova detrazione IRPEF del 19% spetta:

- per i canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 8.000;
- sul prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000.

La detrazione è riconosciuta a condizione che:

- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
- il soggetto interessato:
 - abbia un'età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all'atto della stipula del contratto;
 - non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un'età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%.

La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale³³.

Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:

- è applicata l'imposta di registro dell'1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti "prima casa", in capo all'utilizzatore;
- le imposte ipo-catastali sono dovute in misura fissa.

Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall'impresa di costruzioni l'imposta di registro e ipo-catastali sono applicabili in misura fissa.

In caso di cessione del contratto di leasing in esame è applicabile l'imposta di registro del 9%, ridotta all'1,5% in presenza delle condizioni "prima casa".

L'agevolazione in esame è applicabile dall'1.1.2016 al 31.12.2020

18 Bonus rottamazione autocaravan³⁴

Al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2" con autocaravan nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad "euro 5", è concesso un contributo di 8.000,00 euro per veicolo acquistato.

Tale disposizione riguarda gli autocaravan nuovi:

- acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dall'1.1.2016 e sino al 31.12.2016;
- immatricolati entro il 31.3.2017.

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

32 Art. 1, c. da 76 a 84

33 Art. 15, c. 1, lett. b) del TUIR

34 Art. 1, c. 85 e 86

19 Nuova detrazione per acquisto dispositivi volti al risparmio del consumo energetico³⁵

È stata estesa la detrazione IRPEF / IRES del 65% anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Tali dispositivi devono:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

20 Maxi ammortamenti^{36 37}

20.1 Maxi ammortamenti – disposizioni generali

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40%. In sostanza, se il costo d'acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un'aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.

La norma agevolativa prevede l'irrilevanza dei "super-ammortamenti" ai fini degli studi di settore.

20.2 Autovetture

Per agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità fiscale³⁸ (ad es. il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39, ecc.).

20.3 Beni esclusi

Sono esclusi dall'incremento gli investimenti:

- in beni materiali strumentali per i quali è stabilito fiscalmente un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%³⁹;
- in fabbricati e costruzioni;
- specifici beni elencati in una tabella allegata alla legge di stabilità (tra i quali: condutture delle acque minerali naturali, condotte per la distribuzione di gas, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei completi di equipaggiamento)⁴⁰;

21 Regime fiscale agevolato per autonomi, cd. "regime forfetario"⁴¹

Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche, c.d. "regime forfetario"⁴², efficaci a decorrere dall'1.1.2016.

35 Art. 1, c. 88

36 Art. 1, c. da 91 a 94 e 97

37 Vedasi anche ns. Circolare informativa nr. 78 del 07/12/2015

38 Art. 164, c. 1, lett. b), TUIR

39 Ai sensi del DM 31.12.88

40 Allegato n. 3 annesso alla Legge di Stabilità 2016

41 Art. 1, c. da 111 a 113

42 Art. 1, c. Da 54 a 89 della L. 190/2015 – Finanziaria 2015

21.1 Aumento dei limiti di ricavi / compensi

Le soglie di ricavi/compensi per l'accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all'anno precedente, sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l'incremento ammonta a 15.000,00 euro.

Si propone qui di seguito la tabella aggiornata con i nuovi limiti di ricavi/compensi.

TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ				
Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovi limiti ricavi/compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	35.000	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40.000	40 %
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	25.000.	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 - 71 – 72 - 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 - 03) - (05 – 06 – 07 – 08 - 09) - (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 - 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 - 33) - (35) - (36 – 37 – 38 - 39) - (49 – 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 – 78 – 79 – 80 – 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) (94 – 95 – 96) - (97 – 98) – (99)	20.000	30.000	67%

21.2 Limite del reddito da lavoro dipendente / pensione

Per accedere o permanere nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell'annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

21.3 Aliquota d'imposta per chi inizia l'attività - "Start up"

I soggetti che iniziano l'attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l'aliquota d'imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell'attività. L'agevolazione opera a condizione che:

- il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio della nuova attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti dei ricavi/compensi previsti per la specifica attività.

21.4 Regime contributivo agevolato

Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell'ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell'INPS.

22 Assegnazione e cessione agevolate dei beni d'impresa ai soci⁴³

Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette.

22.1 Termini e soggetti interessati

L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.

22.2 Beni agevolabili

Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.

La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).

22.3 Imposte sostitutive dovute dalla società

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l'assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, pari all'8%. L'aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015.

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale⁴⁴; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il

43 Art. 1, c. da 115 a 120

44 Ottenuto applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52 del DPR nr. 131/86

valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l'imposta sostitutiva.

Se per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d'imposta, su di esse è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%.

22.4 Reddito in natura dei soci assegnatari (di società di capitali)

Se la società di capitali annulla riserve di utili per effetto dell'assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%.

22.5 IVA ed imposte indirette

Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Non vi sono agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi e nei termini ordinari.

22.6 Versamenti

Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d'imposta devono essere versate:

- per il 60% entro il 30.11.2016;
- per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

23 Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale⁴⁵

L'imprenditore individuale può estromettere dal regime d'impresa gli immobili strumentali.

L'agevolazione:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura⁴⁶, posseduti alla data del 31.10.2015;
- ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016;
- va effettuata entro il 31.05.2016 e richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / IRAP dell'8%.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. A tal fine sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia di assegnazione agevolata.

24 Esenzione IRAP per i medici ospedalieri⁴⁷

È stato precisato che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che:

- hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno delle stesse;
- percepiscono per l'attività ivi svolta più del 75% del loro reddito complessivo.

Ai fini della sussistenza del predetto requisito sono in ogni caso irrilevanti l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta.

45 Art. 1, c. 121

46 Art. 43, c. 2 del TUIR

47 Art. 1, c. 125

L'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.

25 Note di variazione ai fini IVA⁴⁸

È stata ridefinita la disciplina IVA in materia di note di credito⁴⁹, prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.

La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento in tutto o in parte:

- a) in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell'accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese⁵⁰;
- b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose⁵¹. A tal proposito una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa⁵²:
 - in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare;
 - in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
 - qualora, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

È stato inoltre previsto che la nota di credito può essere emessa:

- da parte del cessionario o committente, se l'operazione è assoggettata a reverse charge⁵³;
- nel caso di inadempimento del cessionario o committente, per i contratti ad esecuzione periodica o continuata⁵⁴.

Le novità sopra esaminate sono applicabili:

- con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016;
- con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.

26 Estensione del reverse charge⁵⁵

Il meccanismo del reverse charge è esteso alle prestazioni di servizi:

- rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza;
- se il consorzio destinatario del servizio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di una Pubblica Amministrazione e renda il servizio in regime di "split payment".

L'efficacia della nuova disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte dell'UE.

48 Art. 1, c. 126 e 127

49 Art. 26 del DPR 633/72

50 Nuovo c. 4, lett. a) dell'art 26 del DPR 633/72

51 Nuovo c. 4, lett. b) dell'art 26 del DPR 633/72

52 Nuovo c. 12 dell'art 26 del DPR 633/72

53 Nuovo c. 10 dell'art 26 del DPR 633/72

54 Nuovo c. 9 dell'art 26 del DPR 633/72

55 Art. 1, c. 128

27 Compensazione somme iscritte a ruolo⁵⁶

È stata estesa al 2016 la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti:

- maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore;
- qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

A tal fine, dovrà essere emanato un decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

28 Nuovi termini per gli accertamenti⁵⁷

Sono stati allungati i termini di accertamento. Gli avvisi di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovranno essere notificati, a pena di decadenza:

- entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Viene invece abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.

Le suddette novità operano a partire dai controlli sull'annualità 2016 (modelli UNICO 2017, IVA 2017 e IRAP 2017), ovvero dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

29 Riforma delle sanzioni amministrative⁵⁸

La decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative⁵⁹ viene anticipata al 1.1.2016, rispetto alla data originaria del 1.1.2017. Ricordiamo che tale riforma prevede anche delle riduzioni nell'ambito dell'istituto del ravvedimento operoso.

Restano invece ferme le sanzioni vigenti prima della riforma delle sanzioni amministrative ai fini della procedura di voluntary disclosure⁶⁰.

30 Modifiche alla disciplina del canone RAI⁶¹

A partire dall'anno 2016:

- il canone di abbonamento per uso privato è di € 100;
- l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente. Al fine di vincere tale presunzione è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT con modalità che saranno definite da un prossimo Provvedimento. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in cui è presentata;
- il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza e dimora, dal contribuente e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica⁶²;
- il pagamento del canone, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad

⁵⁶ Art. 1, c. 129

⁵⁷ Art. 1, c. 130 e 132

⁵⁸ Art. 1, c. 133

⁵⁹ Introdotta dal DLgs. 24.9.2015 n. 158

⁶⁰ di cui alla L. 186/2014

⁶¹ Art. 1, c. da 152 a 160

⁶² come definita dall'art. 4, DPR n. 223/89

uso domestico, avviene mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali. È prevista la ripartizione in 10 rate mensili. Sono demandate ad un apposito DM le modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della rateizzazione del canone.

31 Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato⁶³

Anche per il 2016 si prevede il riconoscimento, a favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, di un significativo sgravio di natura contributiva.

In particolare, l'incentivo per il 2016:

- consiste in un esonero parziale dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;
- viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250,00 euro su base annua.

Sono previste alcuni casi di esclusione ed incumulabilità che dovranno essere valutati con il consulente del lavoro.

32 Detassazione dei premi di produttività⁶⁴

Sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 10% (comprensiva delle addizionali regionali e comunali) le somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa:

- entro il limite di importo complessivo lordo di € 2.000; limite aumentato fino ad € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000;
- salvo espressa rinuncia scritta del dipendente.

La definizione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, di redditività, qualità efficienza ed innovazione, nonché le modalità attuative saranno definite da un apposito decreto ministeriale.

33 Gestione separata INPS – aliquota contributiva⁶⁵

L'aliquota contributiva previdenziale alla Gestione separata INPS per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, è fissata, anche per il 2016, nella misura del 27%, cui va aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale.

34 “Art Bonus” a regime⁶⁶

Sono state apportate alcune modifiche al credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. “Art Bonus”). In particolare:

- l'agevolazione diventa permanente;
- l'aliquota del credito d'imposta viene fissata in misura pari al 65%.

35 Bonus riqualificazione alberghi⁶⁷

Il credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi⁶⁸, viene riconosciuto anche nel caso

⁶³ Art. 1, c. 178

⁶⁴ Art. 1, c. da 182 a 189

⁶⁵ Art. 1, c. 203

⁶⁶ Art. 1, c. 318 e 319

⁶⁷ Art. 1, c. 320

⁶⁸ Art. 10 del DL 83/2014 e DM 7.5.2015

in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 11 del DL 112/2008.

Con un apposito DM saranno stabilite le disposizioni attuative del bonus in esame.

36 Operazioni con stati black list⁶⁹

E' abrogato dal 2016 il regime dei costi che derivano da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata⁷⁰. I costi che derivano da tali operazioni saranno, quindi, equiparati agli altri costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi.

Dal periodo d'imposta 2016 sono previste le seguenti novità in materia di controlled foreign companies (CFC)⁷¹:

- il regime verrà riservato alle controllate estere il cui livello di tassazione nominale è inferiore del 50% a quello italiano (in vigore dell'aliquota IRES del 27,5%, quindi, se la tassazione nominale della controllata nello Stato estero è inferiore al 13,75%; con la nuova aliquota IRES a regime del 24%, se tale tassazione nominale è inferiore al 12%);
- l'aliquota minima di tassazione in Italia del reddito della controllata sarà pari all'aliquota IRES (dal 2017 fissata a regime al 24%, e non più al 27%).

37 Credito d'imposta per gasolio per autotrasportatori⁷²

Dall'1.1.2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria "euro 2" o inferiore.

38 Deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori⁷³

Dal 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate⁷⁴ per gli autotrasportatori spettano:

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (per la quale era prevista la distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali);
- nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

39 Compensazione crediti degli avvocati⁷⁵

A partire dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, possono compensare tali somme con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA e contributi previdenziali.

Le relative disposizioni attuative saranno stabilite da un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

40 Rivalutazione terreni e partecipazioni⁷⁶

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

69 Art. 1, c. da 142 a 144

70 Abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del TUIR

71 Modifica dell'art 167 del TUIR

72 Art. 1, c. 645

73 Art. 1, c. 652

74 Art. 66, c. 5 del TUIR e art. 1 c. 106 della L. 266/2005

75 Art. 1, c. da 778 a 780

76 Art. 1, c. 887 e 888

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Per beneficiare dell'agevolazione, entro il 30.6.2016:

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo. L'imposta dovuta per le partecipazioni qualificate / non qualificate e per i terreni è dell'8% (non è più prevista l'aliquota "agevolata" del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).

41 Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni⁷⁷

Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni per le società di capitali e gli enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile provvedere all'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (2018 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

Limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

⁷⁷ Art. 1, c. da 889 a 896

42 Innalzamento limite utilizzo del contante⁷⁸

A decorrere dall'1.1.2016, il limite per l'utilizzo del denaro contante è innalzato, in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro.

Sono state inoltre abrogate le speciali discipline previste per i pagamenti riguardanti:

- i canoni di locazione di unità abitative, che dovevano avvenire in forme diverse dal contante⁷⁹;
- il trasporto di merci su strada, che dovevano avvenire con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dell'importo⁸⁰.

Resta fermo il limite di € 1.000,00 per la presentazione cartacea dei modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA⁸¹.

Resta inoltre fermo ad € 999,99 il limite:

- per il servizio di “rimessa di denaro” (c.d. “money transfer”);
- del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- per l'emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità.

43 Pagamenti mediante carte di debito e di credito⁸²

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono obbligati ad accettare pagamenti tramite carte di debito o di credito a prescindere dall'importo (anche per importi non superiori a € 30,00).

Con un apposito DM saranno fissate le modalità attuative e le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.

44 Pagamenti Pubbliche Amministrazioni⁸³

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pagare gli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a € 1.000, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici⁸⁴.

45 Modifiche al settore agricolo

45.1 Aumento imposta di registro sui trasferimenti terreni agricoli⁸⁵

È disposto l'aumento dal 12% al 15% dell'imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola.

45.2 Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e “masi chiusi”⁸⁶

Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale all'1%) sono applicabili anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore:

- di proprietari di masi chiusi, di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28.11.2001 n. 17, da loro abitualmente coltivati;

78 Art. 1, c. da 898 a 899 e da 902 a 903

79 Art. 12, c. 1.1 del DL 201/2011

80 Art. 32-bis, c. 4 del DL 133/2014

81 Art. 11 del DL 66/2014

82 Art. 1, c. 900 e 901

83 Art. 1, c. 904

84 Art. 2, c. 4-ter del DL n. 138/2011

85 Art. 1, c. 905

86 Art. 1, c. 906 e 907

- del coniuge o di parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi (IAP o coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale), purché il coniuge ed i parenti siano già proprietari di terreni agricoli e convivano col soggetto “titolare” dell’agevolazione.

45.3 Aumento reddito dominicale e agrario⁸⁷

Dal periodo d'imposta 2016, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario⁸⁸ è pari al 30%.

45.4 Produzione e vendita di energia elettrica e calorica⁸⁹

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (dal 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) la produzione / cessione:

- di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
 - agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui;
 - fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh;
- di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli;

costituiscono attività connesse e producono reddito agrario.

Per la produzione di energia oltre i citati limiti, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione delle quote incentivo, il coefficiente di redditività del 25%.

È possibile optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

46 Semplificazioni mod. 730 precompilato

46.1 Trasmissione dati da parte di soggetti terzi⁹⁰

Come noto⁹¹, ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati inviati alla stessa dai c.d. “soggetti terzi”, ossia dai soggetti “coinvolti” nelle operazioni che interessano la dichiarazione dei redditi.

Tra i soggetti operanti nel settore sanitario tenuti all'invio dei dati al STS sono state incluse, per le prestazioni erogate a partire dal 1.1.2016, anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

46.2 Consultazione dei dati trasmessi al Sistema Tessera sanitaria⁹²

È disposto che tutti i contribuenti, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, potranno consultare i dati relativi alle spese sanitarie acquisite dal STS mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.

46.3 Esonero dallo spesometro⁹³

Limitatamente all'anno 2016, i contribuenti tenuti a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie effettuate mediante il “Sistema Tessera Sanitaria”, ai fini della precompilazione dei modelli 730, sono esonerati dall'obbligo di includere nell'elenco clienti – fornitori (c.d. “spesometro”) le informazioni già inviate al STS.

87 Art. 1, c. 909

88 Art. 1, c. 512 della L. 228/2012

89 Art. 1, c. 910

90 Art. 1, c. 949 lett. a)

91 Ns. circolare nr. 80 del 16.12.2015

92 Art. 1, c. 949 lett. b)

93 Art. 1, c. 953

47 Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta⁹⁴

Il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate anche il risultato finale della dichiarazione (mod. 730-4).

48 Mod. 770 e Certificazione Unica⁹⁵

Le Certificazioni Uniche da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7.3 comprenderanno anche:

- gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi;
- i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi;
- i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata (modelli 730).

L'estensione si applica a partire dalle Certificazioni Uniche relative all'anno 2015.

L'invio delle CU contenenti i dati sopra elencati è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod. 770, pertanto se con la presentazione della CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora richiesti nel mod. 770, viene meno l'obbligo di presentare tale modello (che rappresenterebbe soltanto una duplicazione di quanto già inviato all'Agenzia delle Entrate con la CU).

L'obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31.7 permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU.

49 Detrazione spese funebri⁹⁶

A partire dal periodo d'imposta 2015, le spese funebri beneficiano della detrazione IRPEF del 19%:

- se sostenute in dipendenza della morte di persone. Non è più richiesto che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela;
- su un importo massimo di 1.550,00 euro per ciascun decesso.

50 Detrazione spese universitarie⁹⁷

A partire dal periodo d'imposta 2015 sono detraibili:

- le spese per la frequenza di corsi di istruzione presso Università statali e non statali;
- relativamente alle spese per corsi presso Università non statali è previsto che l'importo detraibile non può essere superiore a quello stabilito annualmente con specifico DM per ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

51 Nuova aliquota IVA del 5% per le cooperative sociali⁹⁸

È stata introdotta l'aliquota del 5% per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese dalle cooperative sociali e loro consorzi a favore dei soggetti "svantaggiati"⁹⁹.

In seguito alle nuove disposizioni, per le cooperative "non sociali" l'aliquota IVA passa dal 4% al 22%.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'1.1.2016. Per i contratti in corso, quindi, continuano ad essere applicabili le disposizioni previgenti.

94 Art. 1, c. 951 lett. b)

95 Art. 1, c. 949 e 952

96 Art. 1, c. 954

97 Art. 1, c. 955

98 Art. 1, c. 960 e 963

99 Soggetti "svantaggiati" richiamati nell'art. 10, c. 1, nr. 27-ter) del DPR 633/72

52 Credito d'imposta per la sicurezza¹⁰⁰

È previsto per il 2016 un credito d'imposta a favore delle persone fisiche (non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa) che sostengono spese per:

- l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme;
- contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.

È demandata ad un apposito DM la definizione delle modalità attuative di tale agevolazione.

53 Contrasto all'evasione della tassa automobilistica¹⁰¹

Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà di un veicolo, è previsto che la comunicazione da effettuare al PRA in caso di esportazione per re-immatricolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, sia comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA.

54 Card culturale per i giovani¹⁰²

Nei confronti di tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, che compiono 18 anni di età nell'anno 2016, è prevista l'assegnazione di una carta elettronica dell'importo nominale massimo di 500,00 euro per l'anno 2016 da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali / cinematografiche, acquistare libri e accedere a musei / mostre / eventi culturali / monumenti / gallerie / aree archeologiche / parchi naturali / spettacoli dal vivo.

Le somme assegnate con la carta in esame non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del c.d. ISEE.

I criteri, le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta, nonché l'importo da assegnare, saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

55 Contributo per l'acquisto di strumenti musicali¹⁰³

È previsto per il 2016 un contributo di € 1.000 per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati "iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento".

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione.


Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative di tale agevolazione.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



100Art. 1, c. 982

101Art. 1, c. 964

102Art. 1, c. 979 e 980

103Art. 1, c. 984